



Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
T-703/18, del 16 settembre 2019, ECLI:EU:T:2019:628	Repubblica di Polonia contro Commissione europea	IX (Tribunale)	ricorso di annullamento	PL	-	-	Ordinanza	-	Ricorso di annullamento – Fondo sociale europeo – Programma operativo “Conoscenza, istruzione e sviluppo” – Lettera di trasmissione della relazione finale di audit – Atto non impugnabile – Atto preparatorio – Irricevibilità
<b>Classificazione</b>									
- Diritto secondario - IVA									
<b>Questione pregiudiziale</b>									
N/A									
<b>Dispositivo</b>									
Il ricorso è respinto. Non occorre statuire sulla domanda di intervento della Repubblica ceca. La Repubblica di Polonia e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese. La Repubblica ceca sopporterà le proprie spese relative alla domanda di intervento.									
<b>Nota redazionale</b>									
<p>La sentenza trae origine da una controversia sorta tra Polonia e Commissione europea in relazione al programma operativo "Conoscenza, istruzione e sviluppo", adottato dalla Commissione europea per la Polonia alla fine del 2014, cofinanziato dal Fondo sociale europeo (FSE). Con lettera del 20 aprile 2018, la Commissione ha trasmesso alle autorità polacche la versione polacca della relazione di revisione contabile provvisoria. In questa relazione i revisori hanno analizzato, tra l'altro, i progetti degli uffici di collocamento locali (Powiatowy Urząd Pracy) per la creazione di imprese da parte dei disoccupati e la fornitura di attrezzature per i luoghi di lavoro. A tale riguardo, i revisori hanno ritenuto l'Iva non ammissibile al finanziamento, laddove i beneficiari finali erano soggetti all'imposta sul valore aggiunto, e quindi avevano la possibilità di recuperarla, anche nel caso in cui i beneficiari finali non avessero effettuato tale recupero. Con lettera del 17 maggio 2018, il direttore della Direzione generale "Impiego, affari sociali e inclusione" della Commissione ha inviato una lettera di avvertimento alle autorità polacche, in relazione all'Iva non ammissibile richiesta alla Commissione. Nella lettera, il direttore generale ha dichiarato che l'analisi delle constatazioni preliminari inviate dalla Corte dei conti europea alle autorità nazionali di controllo aveva individuato elementi che suggerivano una grave carenza del sistema di gestione e di controllo. A tale riguardo, egli ha osservato che il sistema in vigore non garantisce che l'Iva recuperabile non sia stata richiesta alla Commissione. Con lettera del 19 maggio 2018, le autorità polacche hanno fornito una risposta alle conclusioni della relazione di revisione contabile provvisoria, in cui hanno sostenuto che la posizione della Commissione sulla questione dell'ammissibilità all'Iva nell'ambito dei programmi finanziati dal FSE era errata. Con lettera del 17 settembre 2018 (decisione impugnata), il direttore della direzione Audit, valutazione e comunicazione della direzione generale "Impiego, affari sociali e inclusione" della Commissione ha trasmesso alle autorità polacche, tra l'altro, la relazione finale di audit e la raccomandazione 04.01(g). In questa raccomandazione, i controllori della Commissione hanno chiesto all'autorità nazionale di controllo di calcolare l'importo non ammissibile dell'Iva che era stata finanziata dal FSE nei casi in cui i beneficiari finali, che erano soggetti all'Iva e avevano quindi la possibilità di recuperarla, non avevano effettuato tale recupero. La Repubblica di Polonia ha proposto ricorso contro tale decisione, deducendo la violazione dell'articolo 65, paragrafo 2, e dell'articolo 69, paragrafo 3, lettera c), del regolamento n. 1303/2013, in combinato disposto con l'articolo 2, n. 10, di detto regolamento. Secondo la Polonia, tali disposizioni sono state interpretate erroneamente dalla Commissione: l'articolo 69, paragrafo 3, lettera c), del regolamento n. 1303/2013 (secondo cui non è ammissibile a un contributo dei fondi SIE l'imposta sul valore aggiunto, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'Iva) è stato ritenuto a torto applicabile ai destinatari finali di un aiuto proveniente dal Fondo sociale europeo sebbene essi non siano beneficiari ai sensi dell'articolo 2, n. 10 di tale regolamento. Conformemente al principio generale dell'ammissibilità delle spese nei progetti del Fondo sociale europeo definito all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento n° 1303/2013, i requisiti di ammissibilità risultanti dall'articolo 69 di tale regolamento rientrano nella sfera degli obblighi del beneficiario che realizza il progetto.</p> <p>La Commissione ha sollevato un'eccezione di irricevibilità ai sensi dell'art. 130, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale (secondo cui il Tribunale, su richiesta del convenuto, può pronunciarsi sull'irricevibilità o sull'incompetenza senza entrare nella causa principale). A parere della Commissione, l'atto impugnato, che ha accompagnato l'invio della relazione finale di revisione alle autorità polacche, non può essere considerato un atto impugnabile ai sensi dell'art. 263 TFUE.</p> <p>Il Tribunale, tenuto conto del contenuto dell'atto impugnato e del contesto in cui tale atto è stato trasmesso alle autorità polacche, accoglie l'istanza di irricevibilità, qualificando la decisione impugnata come un atto preparatorio, che non stabilisce in modo definitivo la posizione dell'istituzione competente, ossia la Commissione. Nonostante la sua spiacevole mancanza di chiarezza, legata all'uso dell'espressione "posizione finale della Commissione" tale atto non costituisce una decisione finale della Commissione, ma una semplice presa di posizione dei suoi servizi rappresentati dal direttore della direzione "Audit, valutazione e comunicazione" della direzione generale "Impiego, affari sociali e inclusione". L'atto impugnato non è pertanto in grado di</p> <p style="text-align: right;">La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN</p>									